DELIBERA N. 74/17/CSP

ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA (C.F. 09758941000) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(CONTESTAZIONE N. 14/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Tusmar,* ed in particolare l'art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*", di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante "*Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e CORECOM dell'Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del *Tusmar*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante "*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*";

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l'atto di contestazione n. 14/16/SIR, del 21 dicembre 2016, notificato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma in pari data con prot. AGCOM n. 64738;

VISTI gli atti del procedimento, ed in particolare gli esiti dell'audizione del 27 gennaio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, registro e CORECOM n. 14/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stata contestata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (di seguito denominato CONSIGLIO), C.F. 09757941000 con sede in Roma Piazza della Repubblica n. 59, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione effettuata dal CONSIGLIO, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2015, è emerso che sono state destinate all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nell'esercizio 2015 risulta destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro 0,00, pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro 192.936,00).

Il CONSIGLIO, dunque, in base ai dati acquisiti telematicamente, risultava avere violato l'art. 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme "*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale* e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea […]".

2. Deduzioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma

Dall'esito della notifica dell'avvio del procedimento, con nota del 4 gennaio 2017 (prot. AGCOM n. 458 del 5 gennaio 2017), il CONSIGLIO chiedeva di essere audito dall'Autorità, per rappresentare le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati.

In accoglimento della richiesta formulata dal CONSIGLIO, l'Autorità convocava la stessa nella persona di uno o più rappresentanti per essere sentiti il 27 gennaio 2017, presso la sede di Roma dell'Autorità.

In tale data il CONSIGLIO è stato audito e in quella sede rappresentava la volontà di apportare una rettifica ai dati inizialmente trasmessi all'Autorità, a seguito di un'analisi successiva alla contestazione, che aveva evidenziato l'erronea inclusione nel computo del totale di cui al modello Enti Pubblici di alcune tipologie di spesa che la direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009 ha escluso.

Con nota trasmessa in data 13 febbraio 2017 (prot. AGCOM n. 7392), il CONSIGLIO ha inviato un "*prospetto analitico delle spese pubblicitarie ex art. 41 Tusmar comunicate attraverso il sistema telematico, al fine di rettificare la richiamata comunicazione escludendo le spese non riconducibili alla definizione di spese pubblicitarie fornite dalla direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009*", corredato di contratti e fatture. Nello specifico, il CONSIGLIO dichiara che "*dovendo invece attenersi agli indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte dell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 177/2005 dall'importo dichiarato devono essere decurtate le seguenti somme": "rata abbonamenti promozionali*" (euro 27.500,00) e "*abbonamenti vari*" (euro 51.240,00), "*in quanto trattasi di fatture che si riferiscono ad abbonamenti a quotidiani e/o riviste di settore che nulla hanno a che fare con la pubblicità istituzionale dell'Ente*".

A margine del ricalcolo su illustrato, il CONSIGLIO ha ritenuto utile, al solo fine di chiarire la propria condotta, fornire all'Autorità alcune osservazioni di carattere generale circa la norma in questione e la sua "*difficile applicazione ad Enti come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*". Di seguito:

"*Il Consiglio Nazionale è ente pubblico non economico a rilevanza nazionale e svolge, pertanto, le proprie attività a livello nazionale. Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 139/2005, la rappresentanza locale degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è attribuita agli Ordini territoriali. In tale quadro di ripartizione di funzioni tra Consiglio Nazionale e Ordini Territoriali, va considerato che le attività di comunicazione istituzionale in ambito locale sono svolte dagli Ordini territoriali, i quali dotati di piena autonomia dal punto di vista patrimoniale e finanziario, hanno facoltà di promuovere le iniziative riguardanti la Categoria. Gli interventi del Consiglio Nazionale in ambito locale non possono essere autonomamente decisi ma devono dunque essere coordinati con gli Ordini che, in maggioranza, già svolgono proprie attività di comunicazione istituzionale. Sarebbe opportuno che, nonostante l'autonomia organizzativa, funzionale ed economica degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale, l'attività di comunicazione istituzionale venisse valutata nella sua interezza, come attività di comunicazione dell'intera Categoria. In questo modo verrebbero anche formalmente rispettati quei vincoli normativi che sostanzialmente risultano verificati quando si sommano le attività operate a livello locale dagli Ordini con quelle svolte, a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale."*

3. Valutazioni dell'Autorità

Nel merito, le rettifiche al modello EP 2016 proposte dal CONSIGLIO con riferimento alle voci di spesa relative all'acquisto di abbonamenti a quotidiani e riviste sono state reputate accoglibili.

Tuttavia, il nuovo modello EP trasmesso dal CONSIGLIO non introduce alcuna novità rispetto alla precedente comunicazione in termini di rapporti percentuali tra le quote previste dalla normativa, in quanto modificano la sola voce relativa all'acquisto di "spazi sulla stampa quotidiana e periodica, anche in forma elettronica", e non quella per la quale è stata contestata la violazione, ovvero "l'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea".

Inoltre, con riferimento alle considerazioni a margine che il CONSIGLIO ha inteso fornire in materia organizzativa, si ritiene che le stesse siano, per quanto di possibile interesse per il legislatore, prive di pregio rispetto alla violazione contestata, in quanto la disciplina recata dall'art. 41 del *Tusmar* non prevede una distinzione tra amministrazioni pubbliche o enti pubblici di rilievo locale e nazionale;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dal CONSIGLIO, le quote percentuali indicate dall'art. 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a Euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicento-quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dal CONSIGLIO e degli esperti contabili di Roma deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, con riferimento ad un solo profilo (emittenza privata televisiva e radiofonica locale) dei due previsti per la ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'art. 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dalla lettura delle osservazioni di carattere generale sull'art. 41 del *Tusmar* circa la "difficile applicazione ad Enti come il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" che lo stesso ha inteso fornire all'Autorità, si desume la volontà di cercare forme di coordinamento tra l'Ente nazionale e gli Ordini territoriali al

fine di rispettare i criteri di ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'art. 41 del *Tusmar*.

C. Personalità dell'agente

Il CONSIGLIO, per natura e funzioni svolte, si ritiene sia supportato da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata - pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, C.F. 09757941000, con sede in Roma Piazza della Repubblica n. 59, ha violato, in relazione all'esercizio finanziario 2015, l'art. 41, comma 1 del *Tusmar*, con particolare riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea;

ORDINA

al predetto CONSIGLIO di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 41 del *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

INGIUNGE

al citato CONSIGLIO di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 74/17/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 74/17/CSP*".

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi